

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -
ROMA
SEZIONE QUARTA – RICORSO N.8805/19
ISTANZA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
DEL M.I.U.R. DELL'INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO, A VALERE QUALE AVVISO EX ARTT.41,
COMMA 4,27, COMMA 2 E 49 C.P.A.**

Nel ricorso proposto dalla sig.ra **EHRHARDT PIOLETTI ANTJE**, cod. fisc. HRHNTJ64D58Z112M, nata a Dortmund il 18/04/1964 e residente a Roma in Viale Tito Livio n.59, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù della procura allegata al ricorso dall'avv. Fabio Pierdominici, cod. fisc. PRDFBA57T31B474R – fax 0737.630126 – PEC: fabio.pierdominici@avvocatcamerino.legalmail.it, del foro di Macerata e dall'avv. Ugo Piolett, cod. fisc. PLTGUO 61M01I452V, fax 06.35401345, PEC: ugopioletti@ordineavvocatiroma.org, del foro di Roma e con quest'ultimo domiciliata presso il suo studio a Roma in Viale Tito Livio n.59

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

e per quanto possa occorrer, nei confronti di

Prof. Ileana Di Nallo (quale mera controinteressata), non costituita in giudizio

PER L'ANNULLAMENTO

IN PARTE QUA (per la mancata attribuzione dei punti di cui alla lettera a.1.2 della tabella a di ripartizione del punteggio nei concorsi ex art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 267) **PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORITA' ED ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE**

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Direzione Generale, del 15.04.2019 DDG. N.24 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per la Regione Lazio (ed anche Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) le graduatorie generali e di merito per la classe di concorso AI24 - Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (cinese), in relazione al concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lett. b) del d.lgs. 59/2017 DDG 85/2018.

2) Della graduatoria allegata al predetto decreto e costituente dello stesso parte integrale - Secondo grado Regione Lazio Classe di concorso: AI24-LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO (CINESE), in particolare dell'attribuzione alla ricorrente di un punteggio titoli pari a soli 29,68 punti, e quindi di un punteggio totale di soli 67,68 punti, a seguito della mancata attribuzione degli ulteriori 19 punti per titoli spettanti per il conseguimento dell'abilitazione all'estero a seguito di una procedura selettiva pubblica

VISTO CHE

Con Ordinanza del 26/02/2024 B.01022/2024 il TAR Lazio - Roma, Sezione Quarta, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei termini che seguono:

“Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il comma 4 dell'art.41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero elevato delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del Tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt.41, comma 3, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione de contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati , per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sil sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino

1.l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede edil numero di registro geneerale del ricorso;

2.il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.l'indicazione dei controinteressati;

5.l'indicazione che lo svolgimento del proceddo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.l'indicazione del numero della presente ordinanza, con ilriferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.il testo integrale del ricorso introduttivo.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza”.

Tanto premesso, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, voglia pubblicare il presente avviso e i relativi allegati sul proprio sito istituzionale (<https://www.miur.gov.it>) nella sezione “Atto di notifica”,

A tale fine, in ottemperanza dall'ordinanza n.0102282024 del TAR Lazio – Roma Sezione Quarta:

si indica il seguente PETITUM GIUDIZIALE:

L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA (per la mancata attribuzione dei punti di cui alla lettera a.1.2 della tabella a di ripartizione del

**punteggio nei concorsi ex art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 267) PREVIA
SOSPENSIONE DELL'ESECUTORITA' ED ADOZIONE DI OGNI
IDONEA MISURA CAUTELARE**

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Direzione Generale, del 15.04.2019 DDG. N.24 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per la Regione Lazio (ed anche Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) le graduatorie generali e di merito per la classe di concorso AI24 - Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (cinese), in relazione al concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lett. b) del d.lgs. 59/2017 DDG 85/2018.

2) Della graduatoria allegata al predetto decreto e costituente dello stesso parte integrale - Secondo grado Regione Lazio Classe di concorso: AI24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO (CINESE), in particolare dell'attribuzione alla ricorrente di un punteggio titoli pari a soli 29,68 punti, e quindi di un punteggio totale di soli 67,68 punti, a seguito della mancata attribuzione degli ulteriori 19 punti per titoli spettanti per il conseguimento dell'abilitazione all'estero a seguito di una procedura selettiva pubblica.

e ciò per motivi così sunteggiati:

è illegittimo il mancato riconoscimento dell'avvenuta abilitazione per la classe AI24 (e del conseguente punteggio) avendo la ricorrente ottenuto l'abilitazione attestata dal titolo di istruzione post secondaria rilasciato il 20 settembre 2013 della Goethe Universitat di Francoforte sul Meno (Germania). Titolo peraltro oggetto di riconoscimento da parte del MIUR con decreto del Direttore Generale prot. 0000507 del 30/05/2017, emesso in ottemperanza delle ordinanze cautelari di codesto TAR n.7434/2016 e 1892/17.

Per tutti i suesposti motivi con il ricorso introduttivo si sono spiegate le seguenti

CONCLUSIONI

Accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe, e con ogn'altra conseguenza di legge, ivi inclusa la declaratoria dell'obbligo e/o la condanna dell'U.S.R. per il Lazio e del MIUR ad inserire nella graduatoria definitiva per il Lazio.

Con condanna a spese ed onorari del giudizio.

Si trascrive il testo integrale del ricorso:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Proposto da **Ehrhardt Pioletti Antje**, nata a Dortmund il 18/04/1964, cod. fisc. HRHNTJ64D58Z112M, residente a Roma in Viale Tito Livio n.59, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Fabio Pierdominici, cod. fisc. PRDFBA57T31B474R - fax 0737.630126 - PEC: fabio.pierdominici@avvocatcamerino.legalmail.it, del foro di Macerata e dall'Avv. Ugo Pioletti, cod. fisc. PLT GUO 61M01 I452V, fax 06.35401345, PEC: ugopioletti@ordineavvocatiroma.org, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma in Viale Tito Livio n.59,

CONTRO

1- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede a Roma via dei Portoghesi n. 12;

2- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Viale Giorgio Ribotta n.41;

3- Prof. Ileana Di Nallo (quale mera controinteressata), residente a Roma in Via

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA (per la mancata attribuzione dei punti di cui alla lettera a.1.2 della tabella a di ripartizione del punteggio nei concorsi ex art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 267) PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORITA' ED ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

1) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Direzione Generale, del 15.04.2019 DDG. N.24 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per la Regione

Lazio (ed anche Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) le graduatorie generali e di merito per la classe di concorso AI24 - Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (cinese), in relazione al concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lett. b) del d.lgs. 59/2017 DDG 85/2018.

2) Della graduatoria allegata al predetto decreto e costituente dello stesso parte integrale - Secondo grado Regione Lazio Classe di concorso: AI24-LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO (CINESE), in particolare dell'attribuzione alla ricorrente di un punteggio titoli pari a soli 29,68 punti, e quindi di un punteggio totale di soli 67,68 punti, a seguito della mancata attribuzione degli ulteriori 19 punti per titoli spettanti per il conseguimento dell'abilitazione all'estero a seguito di una procedura selettiva pubblica.

FATTO

Con domanda inoltrata in data 20 marzo 2018, la ricorrente chiedeva di partecipare al concorso di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, indetto con DDG del MIUR n. 85 del 01/02/2018.

Più precisamente partecipava per la classe di concorso AI24 - lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di secondo grado (cinese).

Nella domanda precisava, a pagina 2, che era in possesso di un'abilitazione costituita dal un Titolo UE attraverso procedure selettive pubbliche, e per la precisione il titolo di istruzione post secondario rilasciato il 20 settembre 2013 della Goethe Universität di Francoforte sul Meno (Germania). Titolo peraltro oggetto di riconoscimento da parte del MIUR con decreto del Direttore Generale prot. 0000507 del 30/05/2017, emesso in ottemperanza delle ordinanze cautelari di codesto TAR n. 7434/2016 e 1892/17.

Presa visione della graduatoria, la ricorrente constatava che a fronte di un ottimo punteggio orale (che la collocava in tale ambito al secondo posto ad un solo punto dalla prima) il punteggio per i titoli risultava decisamente contenuto, malgrado i titoli accademici, le pubblicazioni ed il servizio prestato.

Chieste delucidazioni in proposito, apprendeva che le erano stati riconosciuti i 4,68 punti relativi all'abilitazione (lettera A.A.1 tabella ex art. 400 comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297) ma non gli ulteriori 19 punti di cui alla lettera A.1.2

riconosciuti in caso di abilitazione conseguita, come nello specifico, anche all'estero, a seguito di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche.

Il riconoscimento di tale ulteriore titolo, ingiustamente negato, avrebbe portato il punteggio per i titoli a 48,68, e quello totale a 86,68.

Tale mancata attribuzione appare del tutto ingiustificata, dunque la prof. Antje Ehrhardt si vede costretta a ricorrere a codesta giurisdizione per ottenere il giusto riconoscimento.

MOTIVI

Violazione di legge (art. 400 comma 8 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento dei fatti.

La ricorrente, all'epoca neppure al corrente delle conseguenze in termini di punteggio, e peraltro instradata dal modulo telematico della domanda di partecipazione, ha dichiarato di possedere un titolo UE conseguito attraverso procedure selettive pubbliche.

Tanto ha fatto in maniera del tutto corretta, considerando le connotazioni dell'abilitazione conseguita in Germania, e precisamente ad opera del ministero dell'Istruzione del Land dell'Assia, così come conosciute dal Ministero non solo in virtù degli atti di cui è in possesso, ma anche per quanto risultante dagli atti del procedimento di codesto TAR nell'ambito del quale sono state emesse le suddette ordinanze cautelari (sez. 3 bis n. 6139/2016).

Lo stesso, nel quale il MIUR è regolarmente costituito, risulta ancora pendente, ma è definito nella sostanza in virtù dell'emissione del predetto decreto 507 del 30/05/2017, con il quale l'amministrazione resistente ha dato ottemperanza alla seconda ordinanza cautelare, così evitando l'intervento del già nominato commissario ad acta.

E' però fondamentale notare che con il predetto decreto il MIUR ha riconosciuto che l'attestazione del Ministero della Pubblica Istruzione – Assia (Germania) del 16.11.2014 certificava che il “Zertifikat für kompetenzorientierten Chineschunterricht” rilasciato alla ricorrente il 20 settembre 2013 è titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole superiori di II grado.

Va poi aggiunto che non solo non emerge alcun elemento per negare che il conseguimento del predetto titolo sia avvenuto attraverso la frequenza di un percorso di abilitazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, conseguito all'estero, ma la predetta attestazione del 16.11.2014 espone in

maniera assolutamente chiara il soddisfacimento di tali requisiti, sub specie della procedura selettiva idoneativa.

Ed infatti in Germania, e nello specifico nel Land dell'Assia, così come del resto in Italia, sussiste ordinariamente il meccanismo della procedura selettiva. In particolare, per quanto qui interessa, erano previste procedure selettive pubbliche (superate dalla ricorrente) sia per l'accesso alla formazione che per l'ulteriore fase dell'abilitazione, così come comprovato dagli atti inerenti al titolo abilitativo della stessa.

DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il requisito del "*fumus boni iuris*" emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, e ad esso si somma in modo altrettanto evidente il connotato del "*periculum in mora*", essendo sufficiente considerare che durante il tempo necessario all'ordinaria definizione del ricorso, la ricorrente vedrebbe vanificate le proprie più che legittime aspettative allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto vengono rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, previa sospensione dell'atto impugnato in parte qua, o adozione della misura cautelare idonea, annullare l'atto impugnato nella parte in cui non riconosce alla ricorrente gli ulteriori 19 punti per titoli di cui alla lettera A.1.2 della tabelle di cui in premessa, con conseguente ricollocazione nella graduatoria.

Si depositano:

- 1) Decreto MIUR – USR Lazio n. 244 del 15/04/2019 (atto impugnato),
- 2) Graduatoria Classe AI24 lingue straniere – cinese (atto impugnato),
- 3) Domanda di partecipazione.

Con riserva di ogni ulteriore produzione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente è un ricorso ordinario quindi sconta un contributo unificato di € 650,00.

Camerino, 13.06.2019

f.to Avv. Fabio Pierdominici

f.to Avv. Ugo Pioletti"

Si allegano:

- 1- Copia autentica dell'ordinanza
- 2- Copia autentica del ricorso
- 3- Modulo richiesta pubblicazione notifica per pubblici proclami.

Il sottoscritto difensore resta in attesa di ricevere a mezzo pec, nel termine indicato nell'ordinanza, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione ai fini del deposito in giudizio.

Camerino, 04/03/2024

Avv. Fabio Pierdominici